



STATUTO "ASSOCIAZIONE CULTURALE SATURNIA APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, che assume la denominazione di: "**ASSOCIAZIONE CULTURALE SATURNIA APS**", codice fiscale 97223360583 di seguito denominata "Circolo". Il Circolo ha sede in Roma, via Mecenate 59/A. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea ordinaria così come la istituzione di sedi secondarie.

Art. 2 - ADESIONE E AFFILIAZIONE

Il Circolo è un'organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è organizzata la vita interna. Le cariche associative sono ricoperte a titolo interamente gratuito. Il Circolo non persegue finalità di lucro, aderisce ad un ente Nazionale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno, di cui condivide le finalità statutarie e ne adotta la tessera nazionale quale propria tessera sociale.

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

Sono finalità del Circolo:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività, di interesse generale, promuovere le pari opportunità;
- contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della cultura omosessuale. Favorire l'informazione sulla sessualità sotto ogni aspetto della sua manifestazione: attraverso conferenze, seminari, incontri, tavole rotonde, ecc.;
- contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà fra i popoli, alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive tramite l'intervento sui mass media, l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione (tra le quali anche convegni, stampe, brochure, ecc.);
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative LGBT atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci anche in forme consortili tra circoli e altre organizzazioni impegnate nel riconoscimento e tutela delle persone LGBT;
- contribuire alla tutela, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, della salute psicofisica dei cittadini/e omo- transessuali, tramite supporti emozionali, telefoni amici, ecc.;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza delle coppie omosessuali tramite manifestazioni e servizi di supporto e sportello legale;
- combattere le discriminazioni verso persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro nonché la presenza a tutti i livelli del Circolo, anche operando con specifici programmi, progetti e collaborazioni con altre associazioni dedicate alla salute psico-fisica delle persone LGBT;

- organizzare e promuovere iniziative sportive LGBTI in collaborazione con associazioni sportive.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali finalità si esplicheranno in attività quali ad esempio:

- aa) organizzare dibattiti culturali su questioni attinenti la comunità LGBT, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film a tematica LGBT, ecc.
- bb) attività di carattere ricreativo come feste, fruizione di impianti per il benessere della persona come saune, idromassaggio, piscina, ecc;
- cc) pubblicazioni volte alla diffusione della conoscenza del circolo, della eventuale associazione nazionale di appartenenza e dei loro scopi;
- dd) partecipare, anche in collaborazioni con altre associazioni nazionali e del territorio, alle manifestazioni e alle campagne volte a promuovere i diritti civili della comunità LGBT;
- ee) realizzare campagne di sensibilizzazione, operazioni di screening e test per le malattie a trasmissione sessuale, corsi per il benessere psicofisico delle persone LGBT, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

Art. 4 - ADESIONE

L'adesione al Circolo è libera, il numero dei soci è illimitato. Al Circolo possono aderire i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno d'età purché condividano le finalità statutarie e siano mossi da spirito di solidarietà, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, etnica e/o professionale.

Art. 5 - SOCI

Per essere ammesso a socio del Circolo, ogni persona che ne farà richiesta sarà tenuta al tassativo rispetto delle seguenti formalità presentandosi di persona o inviando richiesta preventiva per via telematica:

- a) Leggere attentamente, compilare in ogni suo campo il modulo d'iscrizione che verrà fornito, nel quale dovrà essere indicato nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza; i dati forniti dovranno essere conformi con quelli presenti nel documento d'identità che il richiedente dovrà consegnare per la verifica al personale addetto a svolgere l'attività di iscrizione;
- b) Leggere attentamente copia del presente Statuto che verrà consegnata, contestualmente al modulo d'iscrizione;
- c) Dichiarare sia di conoscere e di attenersi alle norme del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali, sia di condividere pienamente e senza riserve gli scopi e le finalità del Circolo, così come esposte nell'art. 3 del presente Statuto;
- d) Rilasciare consenso, dopo aver preso visione dell'informativa riguardante le modalità di trattamento e utilizzo dei dati personali, al trattamento, anche da parte dell'ente riconosciuto a cui il Circolo aderisce, delle informazioni rilasciate in sede di iscrizione, così come previsto dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni;
- e) Versare, contestualmente alla sottoscrizione del modulo d'iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, l'importo della quota associativa annuale, vigente alla data dell'iscrizione, che avrà valore di 365 giorni dalla data in cui viene corrisposta e che quindi dovrà essere pagata annualmente, pena quanto previsto al comma 2 del successivo art 7.

Con il compimento di tutte le formalità previste nelle lettere a - b - c - d - e - del presente art. 5, il richiedente acquisisce la qualifica di aspirante socio, a tutti gli effetti e contestualmente gli verrà consegnata la tessera di adesione al Circolo con la quale



potrà godere immediatamente di tutti i servizi offerti ai soci. Non è quindi prevista alcuna forma di tesseramento temporaneo o di vincolo associativo temporaneo.

E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo, ovvero di uno o più consiglieri^[1] da esso delegati, valutare la domanda dell'aspirante socio entro 30 giorni, verificando che essi siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego e la restituzione della quota associativa dovranno essere comunicati all'interessato; nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. L'approvazione sarà con atto formale riportata nel libro verbali del consiglio direttivo a seguito della definitiva accettazione del nuovo socio i dati personali dello stesso saranno trascritti nel libro soci del circolo. In caso di rigetto della domanda d'ammissione sarà possibile il ricorso all'assemblea.

Ai locali sede del Circolo potranno accedere, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche i soci già in possesso di tessera personale, in corso di validità, emessa da altri circoli affiliati ai medesimi enti o federazioni a cui il Circolo è affiliato.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Circolo;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole del Circolo
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA DI SOCIO

L'iscrizione, e la conseguente qualifica di socio, è a carattere permanente e rimane valida fino alla esplicita manifestazione contraria da parte del socio mediante comunicazione scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo del Circolo o alle sedi legali degli enti o federazioni cui il Circolo sia affiliato e che provvederanno a informare della richiesta il Circolo.

Il mancato versamento della quota sociale, successivamente alla sua scadenza, comporta l'automatica sospensione del socio e il diritto di frequentare i locali del Circolo, così come di accedere ad altri circoli affiliati al medesimo ente nonché di partecipare alle attività sociali degli stessi. La sospensione perderà efficacia non appena verrà nuovamente corrisposta la quota sociale vigente pro tempore.

Le tessere associative e ogni altro documento necessario per la frequentazione e partecipazione alle attività sociali sono di proprietà del Circolo e/o dell'ente a cui il Circolo aderisce e dovranno essere restituiti dietro semplice richiesta.

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa vigente pro tempore e all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote associative vengono stabilite di concerto con le indicazioni date dall'ente o

federazione nazionale cui il Circolo aderisce; l'assemblea annuale dei soci, nel rispetto di quanto sopra, avrà diritto di confermare o modificare l'entità delle quote associative. Le quote sociali e/o straordinarie stabilite per la partecipazione alle attività ricreative e sociali del Circolo dovranno essere comunicate agli associati prima che questi accedano alle attività sociali/ricreative che si svolgono all'interno. Gli importi di tali quote potranno essere differenziati individualmente per motivi organizzativi, di equità sociale, di fidelizzazione, ecc. o a seconda di come e quanto partecipino i singoli soci alla vita sociale del Circolo; ogni anno l'assemblea dei soci avrà diritto eventualmente a modificare tali importi e ad aggiornarli.

Art. 9 - SOSPENSIONE E ESPULSIONE

I soci potranno essere sospesi disciplinarmente, espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo o alle federazioni o enti a cui il Circolo aderisce;
- c) quando, successivamente all'iscrizione, vengano condannati o venga promosso nei loro confronti un procedimento penale per i reati contro la persona o il patrimonio.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e comporteranno, per l'espulso od il radiato, l'impossibilità di richiedere e di ottenere una nuova iscrizione al Circolo. Nel caso sussista anche una sola delle condizioni previste dal comma 1 sotto le lettere a) - b) - c) del presente articolo, i soci potranno essere sospesi cautelativamente e immediatamente dal godimento dei loro diritti associativi sull'intero territorio nazionale, per il tramite dell'ente o federazione nazionale titolare della tessera personale del socio, che agirà, su richiesta del Presidente del Circolo, nell'attesa del provvedimento definitivo di espulsione del Consiglio Direttivo di quest'ultimo. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso nel corso della prima Assemblea ordinaria.

Art. 10 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti da attività di servizio prestate ai soli soci;
- h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio è atto a garantire il perseguimento dello scopo del Circolo. Qualsiasi contributo versato al Circolo è dato allo stesso, e dallo stesso utilizzato, per un fine istituzionale previsto dal presente Statuto o dall'atto costitutivo.

Art. 11 - INTRASMISSIBILITA' QUOTE

Le somme versate a fronte delle quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso; in ossequio a quanto previsto dall'art.148 comma 8 D.P.R. 917/1986, le quote sociali o contributi associativi, nonché la qualifica di socio, sono intrasmissibili ad eccezione, nei casi imposti dalla Legge, dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 12 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO



Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art. 13 - RESIDUI ATTIVI

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nel Circolo stesso per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari al Circolo stesso. Ai sensi art.148 comma 8 T.U.I.R - D.P.R 917/1986, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi sociali del Circolo:

- L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria sia straordinaria;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Collegio Sindacale.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, contenente: l'ordine del giorno con gli argomenti in discussione, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione, deve essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo, ivi compresi l'affissione in apposito spazio all'interno della sede del Circolo e/o la pubblicazione sul sito internet del Circolo se esistente.

Art. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la Commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- elegge il Collegio sindacale;
- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e il preventivo di spesa per l'anno successivo;
- apporta eventuali modifiche al presente Statuto ed all'eventuale regolamento nonché decide lo scioglimento dell'Associazione secondo le regole esposte nel successivo Articolo 27;
- valuta la congruità della quota associativa annuale ed eventualmente provvede a modificarla, aumentandola o diminuendola, fermi i limiti convenuti con gli enti o federazioni nazionali cui il Circolo aderisce;
- valuta gli importi da esigere dagli associati quali contributi e/o quote sociali straordinarie ed eventualmente provvede a imporle, a modificarle, fermi i limiti di cui all'art.8 del presente statuto.
- delibera in merito a eventuali ricorsi presentati da soci colpiti da provvedimenti di espulsione e/o disciplinari.

Art. 17 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata:

- Almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Allorché ne faccia richiesta 1/10 dei soci. In questa ipotesi l'assemblea dovrà tenersi entro 40 giorni dalla data in cui è pervenuta richiesta presso la sede del Circolo.

Art. 18 - COSTITUZIONE, DELIBERE E PRESIDENZA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, fatto salvo le modifiche dello statuto per le quali è prevista una presenza qualificata. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti all'Assemblea purché validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione del Circolo, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone presenti associate aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere l'intervallo di non meno di ventiquattro ore. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

È infine ammessa la partecipazione a pieno titolo, di ogni socio, all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in modalità a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, purché per tale partecipazione sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio partecipante.

Art. 19 - VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Alle votazioni possono partecipare tutti i soci e non sono ammesse deleghe. Vigè il principio del voto singolo e gli organi amministrativi sono di libera eleggibilità.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione del Circolo. È composto da un minimo di tre a un massimo di 5 consiglieri eletti fra i soci; è validamente costituito con la presenza della maggioranza di essi e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale e, in assenza di quest'ultimo prevale quello del consigliere più anziano. Dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo ed eventualmente il Tesoriere, fissa le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 21 - RIUNIONI-DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:



- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Redigere il rendiconto economico consuntivo e preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva;
- Redigere i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- Redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Deliberare circa la espulsione dei soci e le richieste di dimissioni presentate dai soci;
- Favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Art. 23 - PRESIDENTE DEL CIRCOLO

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e ad esso sono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, fatta eccezione per quanto di competenza dell'Assemblea dei Soci; egli potrà delegare parte dei poteri di ordinaria amministrazione al Vicepresidente e al Segretario Amministrativo.

Il mandato del Presidente coincide con quello del relativo Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In caso di impedimento assoluto e temporaneo del Presidente a svolgere le proprie attività, queste saranno affidate al Vicepresidente che sostituirà il Presidente solo e soltanto per il periodo coincidente con l'impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente decide la sospensione cautelativa dei diritti associativi dei soci, in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo relative a provvedimenti di radiazione o espulsione come indicato nell'articolo 9.

Art. 24 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, quando obbligatorio per legge, è l'organo di controllo; sarà composto da uno a tre componenti e da uno o due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni. Nel caso di organo collegiale l'Assemblea dei soci ne nominerà il Presidente.

Art. 25 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERE - LIBRO VERBALI

Le delibere adottate, sia dall'Assemblea dei Soci che dal Consiglio Direttivo, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali; copie delle stesse, insieme alle copie dei rendiconti, saranno sempre a disposizione dei soci, per eventuali consultazioni, presso la sede del Circolo.

Art. 26 - COLLABORAZIONI E COMPENSI

Per il perseguimento dei propri scopi sociali il Circolo potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tutte le cariche associative saranno prestate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento delle funzioni purché opportunamente documentate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 27 - SCIoglimento E/O LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Circolo, l'Assemblea dei Soci nomina un liquidatore che potrà essere anche il Presidente stesso e delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, con obbligo comunque di devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità generale, sentito l'organismo di controllo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale dell'ente o federazioni a cui il Circolo aderisce e, per quanto non previsto in questi ultimi, alle disposizioni contenute nel codice civile e nella normativa cogente e/o vigente dello Stato che regola la materia dell'associazionismo e dei circoli, normativa che in ogni caso si sostituisce comunque di diritto a quanto di non conforme alla stessa sia eventualmente previsto nel presente Statuto e negli Statuti suindicati.

